

Viterbo, 7 aprile 2012

Circolare n. 6 /2012 - C

**CIRCOLARE AI COLLEGHI ISCRITTI
negli ELENCHI dei DIFENSORI d'UFFICIO**



Care Colleghe, Cari Colleghi

sempre più frequentemente pervengono al Consiglio, da parte degli Uffici giudiziari, segnalazioni riguardanti la mancata partecipazione – senza giustificato motivo – dei difensori d'ufficio alle udienze relative ai procedimenti penali in cui vi è stata la loro nomina.


L'art. 11 del Codice deontologico prevede come canone principale l'obbligo per l'avvocato di prestare la propria attività difensiva anche quando richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti. Il primo canone dell'art. 38 dispone quindi che il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega.

La mancata difesa, di conseguenza, costituisce violazione disciplinare con obbligo, per il Consiglio, di valutare la legittimità della condotta omissiva. E' ovvio che quando l'avvocato presenti valide giustificazioni – che peraltro possono limitarsi a casi del tutto eccezionali – il Consiglio potrà anche ritenere sussistente la legittimità della condotta.

Tuttavia il Consiglio non potrà non valutare negativamente la condotta di chi, per più di una volta o ripetutamente, non svolga l'incarico ricevuto dagli organi giudiziari senza dedurre, al magistrato, un suo legittimo impedimento ovvero senza nominare un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p.

E' inutile sottolineare il discredito che, simili comportamenti, possono portare all'Avvocatura, rendendo altresì meno incisivi gli interventi che il Consiglio intende promuovere per sollecitare la puntualità ed il rispetto degli orari di udienza da parte di tutti i soggetti coinvolti nella amministrazione della giustizia.

Ferma restando l'autonomia del Consiglio nel valutare la liceità delle condotte dei propri iscritti, in particolare qualora vengano rappresentate circostanze che, del tutto eccezionalmente, possano aver giustificato il comportamento omissivo, Vi informo che il Consiglio ha assunto la decisione di non ritenere giustificabili – in linea di principio – i comportamenti omissivi reiterati.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO

Si invitano pertanto tutti i Colleghi iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio a svolgere l'incarico ricevuto con la massima diligenza, partecipando sempre a tutte le udienze fin quando permanga la nomina, incaricando in caso di necessità un sostituto processuale ovvero giustificando all'autorità giudiziaria il legittimo impedimento,

Nel caso in cui si ritenga di non poter svolgere diligentemente le funzioni d'ufficio il Consiglio ritiene di dover suggerire la cancellazione dall'elenco, al fine di prevenire possibili esposti disciplinari.

Con i migliori saluti,

Il Presidente
Avv. Luigi Sini

